

SCHEMA DI CONTRATTO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)

Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303	
---	--

Oggetto: FC24SER039 | SERVIZIO DI TRASPORTO DI PAZIENTI IN

TRATTAMENTO DIALITICO DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI

CENTRALE (ASU FC) PER UN PERIODO DI 36 MESI

LOTTO 1: CIG _____

LOTTO 2: CIG _____

LOTTO 3: CIG _____

	tra

“Azienda”), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e

sede operativa in Udine (UD) – cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia,

n. 15, rappresentata dall'avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972,

domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente

atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi

	e
--	---

_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in _____

qualità di legale rappresentante *pro tempore* in carica, di seguito denominato

anche “Contraente”, entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche

"Parti".

Premesso che

- con Determinazione dirigenziale ASU FC n. _____ dd. _____, è stata indetta

	procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica	
	eAppaltiFVG, ai sensi dell’art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del Servizio	
	_____ (FC24SER039);	
	- con la medesima Determinazione sono stati integralmente approvati il Bando di	
	Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, gli Allegati Offerta economica e	
	lo Schema di contratto;	
	- il bando di gara è stato pubblicato in GUUE ____/s dd. ____ ;	
	- il Contraente (C.F./P.IVA _____) ha manifestato espressamente la volontà di	
	impegnarsi a svolgere il Servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni,	
	modalità e termini stabiliti dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dal	
	Capitolato tecnico allegati alla procedura, nonché dall’offerta presentata in sede	
	di gara;	
	- a garanzia dell’esatto adempimento degli impegni assunti con il presente	
	Contratto o previsto negli atti da questo richiamati, il Contraente (C.F./P.IVA	
	_____) ha prestato apposita garanzia fideiussoria n., emessa in data da	
 (C.F./P.IVA) per l’importo di € (euro /);	
	- il Contraente ha presentato polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi	
	n., a far data dal e con scadenza al cone con le modalità e secondo i	
	criteri previste dal Capitolato tecnico;	
	- sono state espletate le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede	
	di gara;	
	- in relazione ai rischi da interferenza, le Parti hanno redatto e sottoscritto il	
	Documento per la valutazione dei rischi da interferenze;	
	- in base al Decreto n. 95 dd. 02.02.2023 il Responsabile Unico del Progetto è il	
	Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi, l’avv. Ladi DE CET;	

	- è stato individuato nella persona di_____ il Direttore dell'Esecuzione del	
	Contratto (DEC).	
	Art. 1) - PREMESSE	
	1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale	
	del presente Contratto.	
	Art. 2) - OGGETTO	
	1. ASU FC affida al Contraente che, per il tramite di _____ accetta, l'affidamento	
	di cui al Lotto _____ della gara “FC24SER039 SERVIZIO DI TRASPORTO DI	
	PAZIENTI IN TRATTAMENTO DIALITICO DELL’AZIENDA SANITARIA	
	UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC) PER UN PERIODO DI 36 MESI”,	
	come dettagliatamente descritto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico,	
	sulla base dell’Offerta economica presentata dal Contraente, i cui contenuti sono	
	qui integralmente richiamati, tutti quali parti integranti e sostanziali del presente	
	Contratto, ancorché non materialmente allegati.	
	2. Il Contraente si uniformerà nell’esecuzione del Servizio alle eventuali direttive	
	e prescrizioni, ulteriori rispetto al presente Contratto, disposte da ASU FC e si	
	impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in relazione al completo	
	espletamento dello stesso, comprese le eventuali opzioni, attivabili su richiesta di	
	ASU FC.	
	Art. 3) - CORRISPETTIVO	
	1. ASU FC pagherà, al Contraente che accetta, il corrispettivo presunto pari ad €	
	_____ (euro _____/____) I.V.A. esclusa come di legge, precisando che	
	verranno remunerate le prestazioni effettivamente svolte previa acquisizione del	
	riscontro di regolare esecuzione del Servizio rilasciato dai competenti Uffici di	
	ASU FC .	

	2. Il servizio avrà decorrenza dal _____ al _____.	
	3. ASU FC si riserva la facoltà di:	
	-attivare, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, l'opzione	
	espressamente previste dal paragrafo 3.3 del Disciplinare di gara.	
	Art. 3.1) - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	
	1. Solo a partire dal secondo anno contrattuale il Contraente avrà la facoltà di	
	richiedere una revisione dei prezzi.	
	2. Ai fini di eventuali richieste di revisione dei prezzi, le stesse potranno essere	
	concesse, previa istruttoria e valutazione da parte di ASU FC. L'eventuale	
	adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di	
	presentazione dell'istanza di revisione.	
	Si rimanda al Paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara.	
	3. Poiché il prezzo offerto dal Contraente deve aver tenuto conto del costo dei	
	diversi elementi necessari all'attività dell'impresa e di eventuali variazioni, non	
	potranno essere accolte richieste di revisione basate su fattori già prevedibili	
	all'atto della presentazione dell'offerta.	
	Art. 3.2) - SUBAPPALTO	
	1. Il Contraente affida all'Operatore economico _____ (C.F./P.IVA _____)	
	avente sede legale in _____, n. __ - _____, in qualità di subappaltatore,	
	l'esecuzione dei servizi aventi ad oggetto _____.	
	Art. 3.3) CONDIZIONI E VARIAZIONE QUANTITATIVI	
	1. ASU FC si riserva la facoltà di ridurre il fabbisogno previsto nel Capitolato	
	tecnico fino alla completa cessazione dei servizi richiesti e di recedere	
	anticipatamente dal Contratto con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per	
	questo il Contraente possa sollevare alcuna pretesa di natura risarcitoria o	

	contestazione in merito, nel caso in cui le necessità che hanno motivato i singoli	
	affidamenti venissero a cessare o venissero individuate soluzioni organizzative	
	alternative, ovvero:	
	- qualora intervengano nel corso del Contratto nuove disposizioni normative	
	nazionali o regionali o diverse indicazioni da parte delle autorità competenti che	
	regolino la materia oggetto della presente gara;	
	- in caso di ricorso a procedure di gara centralizzate.	
	2. Il Contraente si impegna ad adeguarsi ad eventuali sopravvenute normative	
	nazionali, regionali e aziendali, senza vantare pretesa alcuna, e ad ottemperare a	
	tutte le prescrizioni ed indicazioni derivanti da processi di autorizzazione ed	
	accreditamento.	
	Art. 4) - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E SPESE CONTRATTUALI	
	1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente Contratto, con la sola	
	esclusione dell'I.V.A., sono e rimarranno a carico del Contraente _____ che	
	dichiara, a tal fine, di avere domicilio in _____, n. _____ - cap. _____ (_____).	
	Presso tale indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente	
	Contratto ed agli indirizzi:	
	email: _____	
	PEC: _____	
	<i>Se tenuto al pagamento dell'imposta di bollo</i>	
	2. Il presente documento è assoggettato, in conformità all'art. 18, co. 10, D.lgs. n.	
	36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.4 allo stesso Decreto, al pagamento dell'imposta	
	di bollo nella misura di € _____ (euro _____/00). Il versamento dell'imposta	
	di bollo dovrà essere assolto secondo le modalità telematiche individuate nel	
	Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023, utilizzando il	

	modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).	
	<i>Se non tenuto al pagamento dell'imposta di bollo</i>	
	2. Il presente documento è non assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo,	
	ai sensi del art. 82, comma 5, del D.lgs. n. 117/2017, cd. “Codice del Terzo Settore”.	
	Art. 5) - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
	1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro	
	il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal	
	ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n.	
	55/2013).	
	2. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le	
	informazioni che ASU FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti,	
	come indicato nella successiva Lettera di affidamento.	
	<u>I dati per la fatturazione sono i seguenti:</u>	
	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,	
	Via Pozzuolo, n. 330 – CAP 33100 - Udine (UD),	
	Codice fiscale e Partita IVA: 02985660303	
	Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): 8Y7R0S	
	CIG indicato nei documenti di gara	
	N. ordine elettronico: che verrà successivamente comunicato nella Lettera di	
	Affidamento.	
	3. Le fatture sono soggette al cd. “Split payment”, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R.	
	n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell’apposito campo	
	"SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere	
	obbligatoriamente riportati gli estremi dell’ordine N.S.O.	
	4. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU FC verificherà la	

	regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e	
	dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità	
	Contributiva (D.U.R.C.).	
	Art. 6) - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	
	1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.	
	2. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU FC e alla	
	Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine - della notizia di	
	inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	3. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del	
	bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di	
	risoluzione del Contratto.	
	4. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti	
	verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a	
	_____ (C.F./P.IVA _____, con sede legale con sede in _____, n. _____ - cap.	
	_____ (____), presso:	
	Banca: _____	
	Agenzia: _____ (_____)	
	N. Conto corrente dedicato: _____	
	Codice IBAN: _____	
	5. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:	
	_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in	
	qualità di _____, C.F.: _____.	

	6. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere	
	tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.	
	Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai	
	precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito Contratto	
	aggiuntivo.	
	Art. 7) - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE ED INCOMPATIBILITA'	
	1. Il Contraente si impegna ad espletare le attività oggetto della fornitura con la	
	diligenza e l'adeguatezza richieste dal contratto in modo coordinato con l'Azienda	
	e fornendo, se necessario, gli opportuni chiarimenti al riguardo.	
	2. Nei confronti del proprio personale, il Contraente si impegna in particolare a:	
	a) osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria	
	in materia di trattamento economico e normativo, applicando condizioni	
	retributive e contributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di categoria	
	vigenti;	
	b) rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro, nonché gli obblighi in	
	materia di igiene e di sicurezza, comprese le disposizioni di cui al D.lgs. n.	
	81/2008 s.m.i., nonché la disciplina previdenziale;	
	c) avvalersi di personale in possesso dei requisiti speciali espressamente previsti	
	nei documenti di gara;	
	d) evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale	
	dipendente di ASU FC.	
	3. ASU FC sarà esonerata da qualunque forma di responsabilità per danni,	
	infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale del Contraente	
	nell'esecuzione contrattuale.	
	Diversamente il Contraente risponderà di eventuali danni alle persone o alle cose	

	derivanti ad ASU FC per fatto imputabile al Contraente medesimo.	
	4. Il Contraente dichiara di non aver in corso altri incarichi o collaborazioni	
	inconciliabili con l'interesse di ASU FC e si impegna a non assumere incarichi che	
	rivestano problemi di incompatibilità con l'impegno assunto nel presente	
	Contratto ovvero a fornire tempestivamente comunicazioni in ordine	
	all'eventuale assunzione di attività che potrebbero risultare incompatibili.	
	Art. 7.1) CLAUSOLA SOCIALE	
	1. Il Contraente, in applicazione della clausola sociale di cui all'art. 57 del D.lgs.	
	36/2023, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale già	
	operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, nei termini previsti	
	nel Progetto di assorbimento del personale presentato in sede di gara.	
	2. Il rispetto delle previsioni del suddetto Progetto di assorbimento sarà oggetto	
	di monitoraggio da parte dell'ASU FC durante l'esecuzione del contratto.	
	3. L'inadempimento degli obblighi assunti con il Progetto di assorbimento del	
	personale potrà essere causa di risoluzione del contratto previa valutazione da	
	parte dell'Amministrazione contraente della gravità dello stesso.	
	Art. 8) - RECESSO	
	1. ASU FC può recedere unilateralmente dal Contratto, secondo la facoltà prevista	
	dall'art. 123 del Codice dei contratti pubblici, mediante comunicazione formale	
	PEC con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.	
	2. Sarà onere di ASU FC tenere indenne la controparte degli oneri e dei costi,	
	nonché del lucro non realizzato, oltre al decimo dell'importo dei servizi non	
	eseguiti. Prima di procedere alla liquidazione delle competenze, ASU FC	
	procederà a verificare la regolarità dei servizi svolti.	
	Art. 9) - PENALI	

	1. Il Contraente è responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione	
	richiesta nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico e deve garantire la totale	
	copertura dei danni arrecati, direttamente o indirettamente, ad ASU FC derivanti	
	dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti,	
	senza diritto ad alcuna rivalsa.	
	2. ASU FC, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle	
	norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare delle penali in ogni	
	caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della	
	progressione, salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c.	
	3. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione a mezzo	
	di P.E.C. rispetto alla quale il Contraente avrà facoltà di presentare, entro e non	
	oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa, eventuali	
	controdeduzioni a mezzo P.E.C.	
	Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata	
	risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate	
	al Contraente le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.	
	4. È fatta salva la facoltà di ASU FC di risolvere il contratto dopo l’applicazione di	
	tre penalità, cumulabili tra loro.	
	5. In considerazione di quanto sopra, in caso di ritardo rispetto ai termini massimi	
	stabiliti o di mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Servizio, il	
	Contraente è tenuto a corrispondere le seguenti penali:	
	a) euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo in caso di mancato avvio	
	dell’attività rispetto alla data prevista;	
	b) euro 1.000,00 per il primo episodio e euro 5.000 dal secondo episodio in	
	poi in caso di mancata effettuazione senza giustificato motivo di un servizio di	

	trasporto formalmente richiesto da ASU FC;	
	c) da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 5.000,00 in caso di	
	ritardo orario nell'adempimento dei servizi di trasporto, la cui variazione	
	dell'importo a titolo di penale da comminare potrà variare a seconda della gravità	
	del ritardo, della reiterazione e della sua incidenza sul lineare funzionamento del	
	servizio;	
	d) euro 10.000,00 per ogni singola contestazione concernente la violazione	
	degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati da parte del Contraente;	
	e) euro 1.000,00 per ogni singola contestazione in caso di inottemperanza, anche	
	parziale, delle eventuali disposizioni scritte impartite dall'ASU FC nel corso	
	dell'appalto;	
	f) euro 5.000,00 per ogni singola contestazione in caso di utilizzo di mezzi o	
	di personale non in regola con quanto previsto dalle norme vigenti in materia e	
	dagli atti di gara;	
	g) euro 5.000,00 per ogni singola contestazione in caso di violazione delle	
	condizioni e delle norme di sicurezza del lavoro.	
	Per ogni altra inadempienza nelle modalità di esecuzione del servizio previste	
	nel Capitolato tecnico o negli altri atti di gara e non espressamente prevista nei	
	commi precedenti del presente articolo, si procederà all'applicazione di una	
	penale che, a seconda della gravità dell'inadempienza e della sua incidenza sulla	
	lineare esecuzione del servizio, sarà calcolata in misura giornaliera compresa	
	tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da	
	determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.	
	6. Le penali vengono applicate mediante emissione di note di addebito e scontate	
	mediante decurtazione del corrispettivo in sede di pagamento dello stesso.	

	In alternativa, il pagamento della penale potrà essere assolto anche per via diretta	
	da parte del Contraente, il quale dovrà provvedere a farne esplicita richiesta	
	all'Azienda Sanitaria, la quale comunicherà il proprio eventuale assenso e gli	
	estremi identificativi del conto corrente presso il quale effettuare il versamento.	
	Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al Contraente aggiudicatario non siano	
	sufficienti a coprire l'ammontare delle penali o quello di eventuali ulteriori danni	
	causati, ASU FC potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo o, qualora la	
	cauzione non risultasse sufficiente, sul primo pagamento da eseguire a favore del	
	Contraente inadempiente o sui pagamenti successivi.	
	7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non	
	può superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora gli inadempimenti siano	
	tali da comportare il superamento di tale percentuale, l'ASU FC potrà dichiarare	
	risolto il contratto per causa imputabile al Contraente.	
	Art. 10) - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	
	1. È vietata la cessione del presente Contratto, ne consegue che il Contraente non	
	potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né il presente Contratto né i diritti dallo stesso	
	nascenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, D.lgs. n. 36/2023.	
	Art. 11) - RISOLUZIONE	
	1. Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato tecnico, per la risoluzione del	
	Contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 124 del	
	Codice dei contratti pubblici.	
	2. L'ASU FC si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli	
	effetti previsti dall'art. 1453 del Codice civile in danno al Contraente. L'esecuzione	
	in danno non esimerà il Contraente dall'eventuale responsabilità, civile e penale,	
	in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che ne hanno motivato la risoluzione.	

	3. ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura di gara o di	
	rivolgersi all'Operatore Economico che segue in graduatoria, addebitando le	
	eventuali ed ulteriori spese sostenute per l'affidamento a terzi, al Contraente	
	inadempiente. Diversamente, nel caso di minor spesa sostenuta, nulla competerà	
	al Contraente inadempiente.	
	Art. 12) - CONTROVERSIE	
	1.Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e	
	sull'esecuzione del presente Contratto, non definibili in via amministrativa e	
	bonaria, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il	
	Foro competente sarà quello di Udine.	
	Art. 13) - RINVIO A NORME	
	1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviando concordemente	
	alle previsioni del codice civile in materia.	
	2. Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme	
	del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento	
	Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R.").	
	Art. 14) - DISPOSIZIONI FISCALI	
	1. Il valore, ai fini fiscali, del presente Contratto ammonta a € _____. (euro	
	_____/____) I.V.A. inclusa come di legge.	
	2. Il presente Contratto è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte	
	diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.	

	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale , con sede legale in Via	
	Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 -	
	cap. 33100 Udine (UD) – il Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e	

[illegible]

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 02/07/2025 15:54:59

IMPRONTA: 3582223F95543289D590C331B9C0D42BD555FD8B293F6111A5B976B497810BD9
D555FD8B293F6111A5B976B497810BD93E58BC12D5B9F82AF264F991F3A57B41
3E58BC12D5B9F82AF264F991F3A57B41636915487C9EE864DA01D8932BFEEAE3
636915487C9EE864DA01D8932BFEEAE370964458CFA611C5A9DD7FE551BF8DCF